



Comune di Lucera

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO  
NON DI LINEA DI NOLEGGIO DI  
AUTOVETTURA CON CONDUCENTE**

## Art. 1

### Disciplina del servizio

**Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di noleggio con conducente, di cui alla legge 15.01.1992, n. 21.**

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a) dalle direttive regionali in materia, ai sensi dell'art. 4 della legge 15.01.1992, n. 21;
- b) dagli artt. 86 e 121 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18.06.1931, nonché dall'art. 158 del relativo Regolamento di Esecuzione n. 635 del 06.06.1940;
- c) dagli artt. 19 e 85 del D.P.R. 21.07.1977, n. 616;
- d) dal D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo codice della strada);
- e) dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione al nuovo codice della strada);
- f) dal D.M. 15.12.1992, n. 572 concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o a noleggio con conducente;
- g) dall'art. 8 della legge 05.02.1992, n. 104;
- h) dal D.M. 20.04.1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio o autovettura;
- i) dalla legge regionale 03.04.1995, n. 14.

## Art. 2

### Definizione del servizio

Il servizio di autonoleggio con conducente provvede al trasporto individuale, o di piccoli gruppi di persone, svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

Il servizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

## Art. 3

### Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio

Il numero dei veicoli destinati a servizio di noleggio con conducente, e così determinato:

- n° 15 autorizzazioni per il noleggio con conducente, di cui 2 (due) autorizzazioni già in attività alla data di approvazione del presente regolamento.

Il tipo di veicoli destinati al servizio è il seguente:

- veicoli a trazione animale, motocarrozette, autovetture fino a nove posti, compreso il conducente, di cilindrata non inferiore a 1400 c.c. e dotati di quattro sportelli.

È consentita la deroga dall'obbligo dei 4 sportelli per le autovetture con carrozzeria tipica o comunque di rappresentanza o per cerimonie.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari delle licenze destinati al servizio noleggio con conducente, previo accertamento dei requisiti.

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta " NOLEGGIO" e sono dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura " NCC" , comprensivo dello stemma del Comune e di numero progressivo.

## Art. 4

### Modalità per lo svolgimento del servizio

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della legge 15.01.1992, n. 21.

L'autorizzazione rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della legge n. 21/92.

È consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato art. 7 della legge n. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

Nel solo caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno del recesso.

L'autorizzazione riferita ad un singolo veicolo.

È ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di non oltre tre autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente, a bordo del veicolo, tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi della polizia stradale.

L'esercizio di noleggio deve essere svolto direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un dipendente o collaboratore familiare, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/92.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

## Art. 5

### Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea

Nei casi di necessità accertata dal Sindaco, i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi di linea, previa autorizzazione rilasciata dal Sindaco medesimo, per un periodo massimo di mesi tre per anno solare.

L'autorizzazione viene concessa in presenza di regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea e il titolare dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l'altro, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

## Art. 6

### Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli Stati membri della Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentono.

Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione, sono effettuati con partenza dalle rispettive rimesse o dai luoghi di stazionamento consentiti, individuati nel modo seguente:

- Piazza del Popolo e Viale ferrovia fino all'ex Stazione Ferroviaria
- Piazza Tribunali
- Viale Lastaria
- Via per Foggia

Detti luoghi di stazionamento sono consentiti fino a quando nel Comune non è esercito il servizio di taxi.

È consentito all'utente accedere al servizio per l'immediata prestazione con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

#### Art. 7

##### Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio

Possono essere titolari di autorizzazione del servizio di noleggio con conducente le persone fisiche appartenenti agli Stati della Unione Europea, a condizione di reciprocità.

#### Art. 8

##### Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti. Si prescinde dalla presentazione di tale certificato fino alla costituzione e funzionamento della Commissione Provinciale di cui alla L.R. n. 14/95, art. 6, comma 1.

Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

Il concorso deve essere indetto dal Dirigente del Settore entro 60 (sessanta) giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca di una o più licenze o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato all'albo pretorio per un periodo di giorni trenta.

Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di cui all'art. 6 della L. n° 21/92 rilasciato dalla competente Camera del Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un paese della Comunità Economica Europea.

Le autorizzazioni disponibili in organico saranno ripartiti tra persone fisiche secondo l'ordine e le percentuali di seguito indicate:

- a) 50% a persone fisiche non titolari di una sola autorizzazione di noleggio con conducente mediante autovettura;
- b) 30% a persone fisiche già titolari di una sola autorizzazione di noleggio con conducente mediante autovettura;
- c) 20% a persone fisiche già titolari di più di un'autorizzazione di una legge con conducente mediante autovettura.

L'operatore potrà concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione individuata in una delle suddette categorie.

Nel caso in cui non vi saranno domande per una o più categorie si procederà alla ripartizione dei posti disponibili tra le restanti categorie.

## Art. 9

### Contenuti del bando

Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione di noleggio deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) numero delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) elencazione titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) termine entro il quale il responsabile del servizio deve procedere alla valutazione delle domande presentate.

## Art. 10

### Titoli oggetto di valutazione

Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio di noleggio con conducente, il Responsabile del Servizio procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

#### VALEVOLI PER LE CATEGORIE A – B – C

Titoli di studio:

scuola dell'obbligo punti 1,00

diploma di maturità punti 1,20.

Non cumulabili fra loro.

Corso di una qualsiasi lingua straniera con esame finale punti 0,20;

#### VALEVOLI PER LA SOLO CATEGORIA A

- periodi di servizio prestato in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente da impresa che gestisce il trasporto noleggio con conducente con autovettura, da documentare attraverso la presentazione della copia autenticata del Mod. 101 o del Mod. DM 10 I.N.P.S., negli ultimi 5 anni punti 0,10 a trimestre fino ad un massimo di punti 2;

#### VALEVOLI PER LE CATEGORIE A – B – C

- invalido civile o del lavoro (con invalidità non incompatibile per il conseguimento della patente e del C.A.P.) punti 0,50;
- esistenza di figli minori punti 0,20 per ogni figlio fino ad un massimo di punti 1;  
Per le categorie b) e c), comprese nel succitato art. 8, viene valutato lo svolgimento dell'attività professionale nel settore trasporto noleggio con conducente con autovettura negli ultimi 5 (cinque) anni, punti 0,10 a trimestre fino ad un massimo di punti 2.

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al candidato che ha :

- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un agevole trasporto delle persone con handicap; Valevole per le categorie A – B – C
- l'essere in possesso di altra licenza di N.C.C. dello stesso Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo di servizio con continuità, regolarità ed efficienza e che non sia incorso in violazioni; valevoli per le categorie B e C
- l'essere associati in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purché esercitanti; valevoli per le categorie A –B –C.

In caso di ulteriore parità, si fa riferimento alla data ed, eventualmente, al numero di protocollo della domanda di ammissione al concorso.

Non può in nessun caso costituire titolo di valutazione la residenza nel comune o in altro del territorio nazionale.

## Art. 11

### Commissione consultiva comunale

È istituita la Commissione Consultiva Comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea (noleggio veicoli con conducente) e per l'applicazione del presente Regolamento.

La Commissione comunale è istituita con delibera di Giunta Comunale, ed è formata:

- 1) dal Dirigente del servizio o suo delegato con funzioni di Presidente
- 2) dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato
- 3) un rappresentante designato dalle organizzazioni di categoria locale nel settore noleggio con conducente.
- 4) da un rappresentante designato congiuntamente dalle locali associazioni degli utenti.

Funge da Segretario della Commissione un dipendente comunale nominato contestualmente alla stessa, di qualifica non inferiore alla VI<sup>^</sup>.

La Commissione è validamente costituita con la presenza di due componenti oltre al Presidente.

La Commissione esprime il parere a maggioranza dei voti, dovrà riportare la motivazione del parere nonché le eventuali diverse posizioni dei vari componenti.

La Commissione svolge le funzioni consultive e propositive per il preventivo parere sui provvedimenti relativi all'espletamento delle funzioni amministrative attribuite dalla legge 15.01.1992 n. 21 o delegate dalla regione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14 del 03.04.1995.

Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al Presidente della stessa, che altresì è tenuto a riunire la Commissione entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta da due componenti della Commissione.

La Commissione decide a maggioranza, in caso di parità vale il voto del Presidente.

La Commissione comunale dura in carica cinque anni a far tempo dell'esecutività della deliberazione di nomina, e comunque fino alla norma della nuova commissione ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 14/95.

I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'Ente o dell'Associazione che li ha designati.

## Art. 12

### Presentazione delle domande

Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni di noleggio con conducente dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune su carta legale, indirizzata al Sindaco, oppure con Raccomandata A.R., nei termini stabiliti dal bando.

La data di spedizione della Raccomandata A.R., vale quale data di presentazione.

Nella domanda devono essere indicate le generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo studio, residenza e codice fiscale. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti;
- b) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dell'art.10. del presente Regolamento;
- c) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- d) copia conforme all'originale della patente di guida, nonché del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.).

## Art. 13

### Approvazione della graduatoria

Il Dirigente provvede all'approvazione delle graduatorie di merito redatte dal Responsabile del servizio.

Le graduatorie di merito così come approvate dal Dirigente hanno validità di un anno.

## Art. 14

### Assegnazione delle autorizzazioni

Il Dirigente di settore, o in sua mancanza il responsabile di servizio, sulla base della graduatoria previa acquisizione del preventivo parere della commissione di cui all'art.11. provvede all'assegnazione delle relative autorizzazioni.

I posti in organico già assegnati e che nel corso dell'anno di validità delle graduatorie e prima del rilascio della relativa autorizzazione si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento delle relative graduatorie.

Le autorizzazioni che nel corso dell'anno di validità delle graduatorie si rendessero disponibili per rinuncia, per revoca o decadenza o per qualsiasi altro motivo, saranno assegnate volta per volta alle varie categorie nel rispetto delle percentuali di cui all'art. 8, agli aspiranti che seguono immediatamente in graduatoria all'ultimo assegnatario.

## Art. 15

### Rilascio delle autorizzazioni

Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare l'idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada;
- 2) essere iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di commercio o al registro delle imprese artigiane ai sensi della legge 8-8-1985, n° 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- 3) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione, nonché di un'adeguata autorimessa nell'ambito del territorio comunale. Tali requisiti possono essere posseduti anche successivamente all'assegnazione dell'autorizzazione da parte del Dirigente, ma prima del rilascio dell'autorizzazione.
- 4) non aver trasferito precedente licenza da almeno 5 anni.

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente da verificarsi prima dell'assegnazione di cui all'art.14:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli art. 178 e seg. del c.p.;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27.12.1956 n. 1423, 31.05.1965 n. 575, 13.09.1972 n. 646, 12.10.1982 n. 726;
- c) l'essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti licenze e di autorizzazioni di esercizio anche se da parte di altri Comuni;
- d) l'essere in corso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente superiore a 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a sei mesi.

Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla legge 04.01.1968, n. 15 e legge n. 127/97, in quanto compatibili con le disposizioni della legge 15.01.1992, n. 21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione comunale.

I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

## Art. 16

### Inizio del servizio

Nel caso di assegnazione della autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento e dall'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogata fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

Entro due mesi dall'inizio effettivo del servizio dovrà dimostrare di essere iscritto al registro delle imprese tenuto dalla camera di Commercio o al registro delle imprese artigiane ai sensi della legge n. 443/85.

## Art.17

### Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione di esercizio ha la validità di cinque anni dalla data di rilascio a condizione che venga sottoposta a validazione presso il competente ufficio comunale entro il mese di Gennaio di ciascun anno.

La stessa autorizzazione alla scadenza del quinquennio può essere rinnovata.

## Art.18

### Trasferibilità delle autorizzazioni

L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.

Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

Il trasferimento delle autorizzazioni pervenute " mortis causa", ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della L. n° 21/92, è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o priva dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica del titolare.

Le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente possono essere trasferite da altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare nei casi tassativamente previsti dall'art.9 della legge n. 21/92 o dalle altre disposizioni di vigenti al momento del trasferimento.

A tal fine, secondo i casi il titolare della autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono far domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente Regolamento, per ottenere la voltura dell'autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso.

In ogni caso deve essere comprovato il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni, dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

#### Art. 19

Servizio di noleggio per il trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone

I motoveicoli e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone, quando possono essere utilizzati per trasporto di persone, debbono formare oggetto di autorizzazione di noleggio con conducente.

Per il servizio di autoambulanza offerto da privati al di fuori di enti o associazioni che perseguono scopo sanitari, assistenziali, volontaristici, sociali e aziendali, si deve tenere conto delle esigenze della collettività in funzione integrativa e complementare delle attività svolte istituzionalmente da detti enti o associazioni.

Tale servizio ad esclusione di quelli appartenenti ad unità sanitarie locali, ospedali, cliniche, associazioni di assistenza o di volontariato, imprese e collettività per le loro necessità e, come tali, non soggette ad alcune autorizzazioni per noleggio, deve farsi rientrare tra quella ad uso di terzi e per tanto disciplinato dal presente Regolamento e dall'art.82 e su seguenti nuovo codice della strada.

L'autorizzazione per il servizio di autoambulanza è rilasciata dal Sindaco in relazione alla sede di stanziamento nel territorio comunale e non in relazione alla sede legale del soggetto richiedente, ed è rilasciata al di fuori del contingente disponibile.

Il Sindaco, al momento del rilascio dell'autorizzazione, secondo i casi, successivamente, dovrà verificare, tramite il servizio di Igiene Pubblica, che sussistono i requisiti e le condizioni vigenti stabilite dall'Autorità sanitaria competente per il trasporto degli infermi quali:

- a) il servizio di trasporto deve essere coordinato da un Direttore Sanitario che ne è il diretto responsabile;
- b) durante il trasporto degli infermi e feriti devono essere contemporaneamente presenti nell'autoambulanza due operatori, compreso l'autista, di cui almeno uno individuato dalla Direzione Sanitaria in relazione agli specifici compiti assistenziali da svolgere in occasione dell'intervento richiesto;
- c) ciascuno automezzo, in regola con le norme stabilite dal Ministero dei Trasporti per le autoambulanze, deve essere sottoposto a periodiche disinfestazioni ordinarie almeno mensili e straordinari dopo il trasporto di malati infettivi-contagiosi;
- d) qualunque modifica riguardante la Direzione sanitaria il personale, gli automezzi le relative attrezzature, deve essere comunicata all'Autorità sanitaria locale per l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- e) il trasferimento di degenti ricoverati deve di norma essere effettuato con autoambulanza e personale in possesso dei requisiti tecnici e professionali previsti dalle competenti Autorità sanitarie.

Lo stanziamento delle autoambulanze disciplinate dal presente articolo può avvenire anche in luogo diverso da quello indicato nell'autorizzazione, in occasione di manifestazione ad alta presenze di persona oppure in luoghi ove risulti facilitata la chiamata e l'uso da parte degli utenti (ospedali, case di cura o di riposo, ecc.) previa specifica autorizzazione del competente ufficio comunale.

In relazione alle ulteriori autorizzazioni sanitarie prescritte per le autoambulanze valgono le norme legislative, regolamentari e tecniche delle leggi statali e regionali vigenti in materia.

## Art. 20

### Comportamento del conducente

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, senso civico e di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- i) seguire il percorso prestabilito per la via più breve.

È fatto divieto di:

- 1) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- 2) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato. Nessun corrispettivo è dovuto per il percorso già effettuato qualora il trasporto venga interrotto per avaria del mezzo dovuta a colpa o negligenza del conducente.
- 3) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- 4) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale.

Restano a carico dei titolari dell'autorizzazione e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

## Art. 21

### Trasporto portatori di handicap

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di noleggio con conducente appositamente attrezzati, devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 3 del D.P.R. 22.04.1978, n. 384.

## Art. 22

### Idoneità dei mezzi

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C., il responsabile del servizio dispone per il tramite della Polizia Municipale, entro il mese di gennaio di ogni anno e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, e tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione.

In caso di inottemperanza il Dirigente di Settore o in sua mancanza il Responsabile del Servizio, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza ai sensi dell'art. 29.

Con apposito verbale la Polizia Municipale, certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dall'ufficio competente alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività.

In tale ipotesi, provveduto alla immatricolazione del veicolo per l'attività di autonoleggio, sull'autorizzazione d'esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta, a cura del responsabile del servizio.

## Art.23

### Tariffe

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utente ed il vettore.

Per l'applicazione di una tariffa chilometrica per il medesimo esercizio, il vettore dovrà tenere conto della determinazione minima e massima delle tariffe chilometriche stabilite con Decreto del Ministero dei Trasporti del 20 Aprile 1993.

Nel caso dei servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con N.C.C. ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma le tariffe comunali in vigore.

La prestazione del servizio non è obbligatoria.

Art. 24  
Contachilometri

Gli autoveicoli adibiti al servizio di N.C.C. debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva sul quale l'autorità comunale può esercitare il diritto di controllo in qualsiasi momento.

I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il componente ufficio comunale.

Art. 25  
Trasporto bagagli ed animali

È fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

È obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti.

Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 26  
Forza pubblica

È fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento di servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

Art. 27  
Vigilanza

La Commissione comunale, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sull'osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea.

Allo scopo si avvale degli uffici comunali, può promuovere inchieste d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso e per le sanzioni da applicare.

Art. 28  
Diffida

Il Dirigente del Servizio o in sua mancanza il Responsabile del Servizio diffida il titolare della autorizzazione di noleggio con conducente quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio di noleggio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'ufficio preposto al servizio;
- d) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio (o devii di propria iniziativa dal percorso più breve), salvo casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

## Art.29 Sanzioni

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione e la decadenza della licenza di esercizio, tutte le infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 106 a 110 del R.D. 3-3-1934 e dall'art.16 della legge 24-11-1981. N° 689, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è così punita:

- 1) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £.50.000 ad un massimo di £.500.000 per la violazione del 7° comma dell'art.4, dell'art. 17, dell'art.20 punti 1 – 2 – 3 – 4, del 3° comma dell'art.21;
- 2) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £500.000 ad un massimo di £. 1.000.000 per la violazione del 1° e ultimo comma dell'art.4, del 1° comma dell'art.22, dell'art.24.

La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal Dirigente o Responsabile del Servizio, anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui al successivo comma.

Ai sensi dell'art.107 del R.D. 3 – 3 – 1934, n° 383, per la violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso, a titolo di pagamento in misura ridotta, il pagamento della sanzione pari al minimo edittale, entro 60 giorni dalla contestazione stessa, mediante versamento della somma nei modi prescritti.

Il Consiglio Comunale provvede ad aggiornare ogni due anni gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

## Art. 30 Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione di esercizio può essere sospesa con atto del Dirigente di settore o in sua mancanza dal Responsabile del servizio tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione delle norme vigenti del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.29 lett. a) del presente Regolamento;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo, per il servizio dei veicoli diversi da quelli autorizzati.

## Art. 31

### Revoca dell'autorizzazione

Il Dirigente di Settore, o in sua mancanza il Responsabile del Servizio, dispone la revoca della autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare della autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art.29;
- c) quando la licenza sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art.18 del presente Regolamento;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per un periodo complessivo superiore ai due anni,
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art.15.

## Art. 32

### Procedimento sanzionatorio

Tutti i procedimenti sanzionatori sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art.12 del codice della strada, non che a seguito di accertamenti promossi di ufficio.

Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente o per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi 10 giorni, far pervenire memorie difensive.

Il Dirigente del Settore o in sua mancanza il Responsabile del Servizio, acquisito il parere della commissione consultiva di cui all'art.11 o dietro sua proposta, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca della licenza, anche il competente ufficio della M.C.T.C..

### Art. 33

#### Decadenza dell'autorizzazione

Il Dirigente del Settore, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art.16 del presente Regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione;
- c) per decesso del titolare della licenza quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 18 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 17;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### Art. 34

#### Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni previste del presente Regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza.

### Art. 35

#### Abrogazione norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.

### Art. 36

#### Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione nei modi e nei termini di legge.

## SOMMARIO

- Art. 1** – Disciplina del servizio;
- Art. 2** – Definizione del servizio;
- Art. 3** – Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio;
- Art. 4** – Modalità per lo svolgimento del servizio;
- Art. 5** – Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea;
- Art. 6** – Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio;
- Art. 7** – Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio;
- Art. 8** – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni;
- Art. 9** – Contenuti del bando;
- Art. 10** – Titoli oggetti di valutazioni;
- Art. 11** – Commissione consultiva comunale;
- Art. 12** – Presentazione delle domande;
- Art. 13** – Approvazione della graduatoria;
- Art. 14** – Assegnazione dell'autorizzazione;
- Art. 15** – Rilascio delle autorizzazioni;
- Art. 16** – Inizio del servizio;
- Art. 17** – Validità dell'autorizzazione;
- Art. 18** – Trasferibilità delle autorizzazioni;
- Art. 19** – Servizio di noleggio per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
- Art. 20** – Comportamento del conducente;
- Art. 21** – Trasporto portatori di handicap;
- Art. 22** – Idoneità dei mezzi;
- Art. 23** – Tariffe;
- Art. 24** – Contachilometri;
- Art. 25** – Trasporto bagagli ed animali;
- Art. 26** – Forza pubblica;
- Art. 27** – Vigilanza;
- Art. 28** – Diffida;
- Art. 29** – Sanzioni;
- Art. 30** – Sospensione dell'autorizzazione;
- Art. 31** – Revoca dell'autorizzazione;
- Art. 32** – Procedimento sanzionatorio
- Art. 33** – Decadenza dell'autorizzazione;
- Art. 34** – Irrogazioni delle sanzioni;
- Art. 35** – Abrogazione norme precedenti;
- Art. 36** – Entrata in vigore.